



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	129 del 23/03/2020
----------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – PRESCRIZIONI PER LE DITTE CONCESSIONARIE DI STAND E/O AREE DI VENDITA PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO COMUNALE.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”;
- le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n.2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- la nota della Regione Veneto –Area Sanità e Sociale –Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;

- l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Bassano del Grappa reg. unico n. 79 del 23.02.2020, avente ad oggetto «*Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus"*», adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, in data 23 febbraio 2020, e i successivi chiarimenti operativi forniti con nota della Regione Veneto –Area Sanità e Sociale prot. n. 87906 del 24.02.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'avviso in data 05.03.2020 a firma del Presidente dell'ISACC "Cima Colbacchini", in attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. m) del DPCM 04.03.2020 (relativo all'accesso alle strutture residenziali per anziani);
- l'avviso pubblico prot. n. 17189 del 06.03.2020 a firma del sottoscritto Sindaco, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lett. i) del DPCM 04.03.2020 (relativo agli obblighi di comunicazione all'ULSS e al medico di base posti a carico dei soggetti provenienti dalle "zone rosse");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020); il suddetto DPCM identifica alcune aree del Centro-Nord (tra cui le province venete di Venezia, Padova e Treviso), dove vengono imposte limitazioni stringenti, ma introduce alcune restrizioni a carattere preventivo anche sul resto del territorio nazionale, e le relative prescrizioni sono valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020, «salvo diverse disposizioni»;
- il provvedimento del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. n. 14606 dell'08.03.2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; con riferimento al suddetto provvedimento e alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020, ora estese a tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1, comma 1 del DPCM 09.03.2020, giova richiamare le precisazioni che seguono: ai fini degli spostamenti delle persone fisiche (che devono essere evitati, salvi gli spostamenti motivati da "*comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*") "*rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio". [...] Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);

- con il suddetto DPCM le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020 per la Regione Lombardia e per 14 Province sono estese all'intero territorio nazionale (e dunque anche alla Provincia di Vicenza e al territorio bassanese); sull'intero territorio nazionale è, inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

DA ULTIMO RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*(pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 11.03.2020); con il suddetto DPCM sono state integrate le misure urgenti al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale rinnovando il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 12 marzo al 25 marzo 2020;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- il Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 6 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76 del 22.03.2020) che all'art. 1 comma f) riporta: *"è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza"*.

CONSIDERATO che, per verificare il rispetto delle direttive dei Decreti contenenti le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza "coronavirus", considerata la concentrazione di persone nelle fasi di compravendita e la situazione di lavoro dei titolari e dei dipendenti degli operatori alle vendite, sono stati eseguiti da parte di personale del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione due distinti controlli con relativa segnalazione dove è stato riscontrato che: *"..... si è accertato che le modalità di vendita finora adottate da alcune Aziende non permettono di rispettare i provvedimenti di sanità pubblica adottati in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto"*.

PRESO ATTO che alcune ditte, come rilevato, hanno già predisposto le attività di vendita in maniera adeguata alle direttive di cui sopra, organizzando accessi contingentati e fornendo dispositivi di protezione.

DATO ATTO che è necessario mantenere attivo il Servizio Mercato Ortofrutticolo per garantire l'approvvigionamento da parte delle attività commerciali collegate.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;

- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;

- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che tutte le aree produttori e gli stand di vendita, attivi, delle ditte operanti presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso cittadino siano:

- delimitati fisicamente con transenne, nastri o soluzioni equivalenti, prevedendo un solo punto di accesso e, qualora tecnicamente possibile, anche un punto di uscita realizzato in maniera tale da permettere il flusso unidirezionale delle persone e delle merci evitando incroci;
- organizzati a presidiare e regolamentare gli ingressi delle persone in funzione degli spazi a disposizione al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dello/degli stand/s o situazioni che non permettano il rispetto della distanza minima di 1 m tra le persone;
- dotati di soluzioni per la sanificazione delle mani a disposizione della clientela e degli operatori;
- provvisti di cartellonistica esposta in modo ben visibile che vieti alla clientela di toccare la merce in vendita.

Inoltre, considerata l'impossibilità del rispetto sistematico della distanza di sicurezza tra gli operatori e la clientela, è obbligatorio per tutto il personale delle ditte operanti all'interno del mercato di indossare in modo corretto adeguati dispositivi di protezione (mascherine).

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Nei confronti di chiunque violi le disposizioni in essa contenute in materia di misure minime di sicurezza per la prosecuzione dell'attività commerciale, verrà disposta l'immediata sospensione dell'attività, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. o) del DPCM 8 marzo 2020, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 7 bis comma 1 bis TUEL).

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché negli spazi del Mercato ortofrutticolo, attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa anche alla società partecipata SIS s.r.l. per conoscenza e per gli adempimenti conseguenti di competenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, li 23 marzo 2020

IL SINDACO

avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)